

STATUTO DI ARCI LONDON

Articolo 1 – Denominazione

La denominazione dell'Associazione è **ARCI London** (di seguito "l'Associazione").

ARCI London è un'associazione indipendente, democratica e senza scopo di lucro, non riconosciuta (*unincorporated association*), costituita ai sensi delle leggi dell'Inghilterra e del Galles.

L'Associazione opera nel rispetto dei valori e dei principi dell'ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana), promuovendo la democrazia, l'uguaglianza, la solidarietà, l'inclusione sociale, lo scambio culturale e la cittadinanza attiva.

Articolo 2 – Finalità

L'Associazione ha lo scopo di promuovere attività sociali, culturali, educative e ricreative a beneficio della comunità, favorendo la partecipazione, il mutuo aiuto, il dialogo interculturale e la coesione sociale.

L'Associazione opera esclusivamente senza fini di lucro.

Articolo 3 – Principi Generali

L'Associazione si fonda sui principi di democrazia, uguaglianza, solidarietà, partecipazione, mutuo aiuto, giustizia sociale e antifascismo.

L'Associazione respinge ogni forma di discriminazione e promuove i diritti umani, la pace, la sostenibilità ambientale e la cittadinanza attiva.

Nessuna parte delle entrate o del patrimonio dell'Associazione può essere distribuita ai soci, salvo il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 4 – Soci

L'adesione all'Associazione è volontaria ed è aperta a chiunque condivida le finalità, i principi generali e il presente Statuto.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

I soci hanno diritto di:

- partecipare e votare alle Assemblee Generali;
- eleggere ed essere eletti negli organi direttivi;
- partecipare a tutte le attività organizzate dall'Associazione;
- ricevere informazioni sulle attività e sulla situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

La qualità di socio cessa per dimissioni, mancato rinnovo dell'iscrizione, decesso oppure espulsione per gravi motivi, deliberata al termine di una procedura equa e imparziale.

La quota associativa è fissata in **£10**. Eventuali modifiche dell'importo sono proposte dal Comitato e approvate dall'Assemblea.

Articolo 5 – Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione.

È composta da tutti i soci in regola con l'iscrizione.

L'Assemblea Generale:

- definisce le politiche e gli indirizzi strategici dell'Associazione;
- elegge e revoca il Presidente, il Segretario e il Tesoriere (che costituiscono il Comitato);
- approva la relazione annuale e il bilancio;
- determina l'importo delle quote associative;
- approva le modifiche al presente Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Ogni socio dispone di un voto.

L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce una volta per ogni anno solare.

Assemblee Generali Straordinarie possono essere convocate dal Comitato oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci.

La convocazione deve essere comunicata con almeno quattordici giorni di preavviso.

Articolo 6 – Comitato

Il Comitato è responsabile dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione e dell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale.

Il Comitato:

- amministra gli affari e le risorse economiche dell'Associazione;
- ammette i nuovi soci;
- organizza attività ed eventi;
- predispone il bilancio annuale e la relazione sulle attività;
- garantisce il rispetto del presente Statuto.

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta necessario e comunque almeno due volte per ogni anno solare.

Il Comitato può essere ampliato su deliberazione dell'Assemblea Generale qualora l'aumento del numero dei soci lo renda opportuno.

Articolo 7 – Comitato Fondatore ed Elezioni

Nel corso dell'Assemblea Generale costitutiva, i soci fondatori:

- adottano il presente Statuto;
- costituiscono ARCI London;
- eleggono il primo Presidente, il primo Segretario e il primo Tesoriere.

Successivamente, tutti i componenti del Comitato sono eletti direttamente dall'Assemblea Generale per un mandato di cinque anni e sono rieleggibili.

Qualsiasi posto vacante che si renda disponibile durante il mandato può essere temporaneamente ricoperto dal Comitato fino alla successiva Assemblea Generale, che provvederà a confermare la nomina oppure a procedere a una nuova elezione.

Articolo 8 – Risorse Economiche

Le risorse dell'Associazione possono provenire da:

- quote associative;
- donazioni;
- contributi e sovvenzioni;
- sponsorizzazioni compatibili con i valori dell'Associazione;
- attività di raccolta fondi;
- proventi derivanti da attività culturali ed educative;
- ogni altra fonte lecita.

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e presenta il bilancio annuale all'Assemblea Generale.

Ogni spesa superiore all'importo stabilito dall'Assemblea Generale richiede l'approvazione di almeno due membri del Comitato.

Articolo 9 – Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente mediante deliberazione approvata da almeno i due terzi dei soci presenti e votanti in Assemblea Generale.

Articolo 10 – Scioglimento

L'Associazione può essere sciolta esclusivamente mediante deliberazione approvata da almeno i tre quarti dei soci presenti e votanti in un'Assemblea Generale convocata appositamente a tale scopo.

Dopo il pagamento di tutte le passività, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a una o più organizzazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità coerenti con quelle dell'ARCI.

In nessun caso il patrimonio dell'Associazione potrà essere distribuito tra i soci.

Articolo 11 – Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, l'Associazione è regolata dalle leggi vigenti dell'Inghilterra e del Galles in materia di *unincorporated associations* e dallo statuto di ARCI aps, nella misura in cui sia compatibile con tali disposizioni normative.